



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al RG n. 7988/2021,

tra

**AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE**, in persona del l.r.p.t.,

rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Vincenzo Naccarato (CF: NCCVCN70M28B990Y), e domiciliata, per quanto occorrer possa, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria

APPELLANTE

e

**ESPOSITO SALVATORE** (CF: SPSSVT69S12B990E),

rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Massimo Comunale (CF: CMNMSM72T14F839I), e domiciliato per quanto occorrer possa, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria

APPELLATO

nonché

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del l.r.p.t.,

rappresentata e difesa – come da procura generale alle liti - dall'Avv. Fernanda Speranza (CF: SPRFNN70R53F839C) e dall'Avv. Fabrizio Niceforo (CF: NCFFRZ67H03F839L), e domiciliata per quanto occorrer possa, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria

APPELLANTE INCIDENTALE

**AVENTE AD OGGETTO**

Appello avverso la sentenza n. 1441/2021 emessa dal Giudice di pace di Casoria, sentenza pubblicata in data 12.6.2021 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2770/2020.

**CONCLUSIONI**

Come da verbali e atti di causa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**





1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'Agenzia delle entrate – Riscossione ha interposto appello avverso la sentenza n. 1441/2021 emessa dal Giudice di pace di Casoria, sentenza pubblicata in data 12.6.2021 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2770/2020.
2. Riferisce l'appellante (ed emerge dagli atti di causa) che il sig. Esposito Salvatore, odierno appellato, adì la giustizia di prossimità in quanto, dopo aver appreso, alla stregua di un estratto di ruolo, della esistenza di una posta di debito a proprio carico (come portata dalla cartella n. 07120150051688154000), aveva domandato dichiararsi prescritto il contrapposto diritto di credito.
3. Malgrado la formale eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dall'Agenzia delle entrate – Riscossione in primo grado, stante la natura tributaria del credito in questione, il Giudice di pace, richiamando giurisprudenza (ritenuta) conforme, riteneva sussistere la propria giurisdizione e, nel merito, accoglieva la domanda, condannando i convenuti alla refusione delle spese.
4. A dire dell'appellante la sentenza è errata e va riformata, per i seguenti motivi: a) difetto di giurisdizione del Giudice adito; b) insussistenza dell'interesse ad agire (viceversa ritenuto presente dal Giudice di prime cure); c) inammissibilità della domanda (erroneamente non dichiarata dal Giudice di prime cure).
5. Si è costituito il sig. Esposito che ha contraddetto a tutto l'avverso dedotto, concludendo in conformità; in specie, ha richiamato i principi giurisprudenziali di cui alle sentenze S.U. n. 34447/2019 e n. 7822/2020 quanto alla giurisdizione e, nel merito, ha ritenuto che la domanda fosse sorretta da un apprezzabile interesse alla luce di orientamenti pure richiamati in tema di "impugnabilità" dell'estratto di ruolo.
6. Si è costituito anche l'Ente creditore, spiegando "appello incidentale", che veicola i medesimi motivi posti con l'appello principale.
7. All'udienza del 19.1.2023 celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione (v. provvedimento del 22.2.2023), con assegnazione alle parti dei termini per il compimento delle attività difensive di cui agli artt. 189-190 c.p.c.
8. Solo l'appellante principale si è avvalso di tale facoltà processuale, ribadendo i rispettivi asseriti e concludendo in conformità.
9. L'appello va accolto, sulla scorta della preliminare e assorbente eccezione relativa alla giurisdizione (già svolta in primo grado).
10. Tenuto conto del tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non vi è dubbio che l'attore abbia inteso "impugnare" l'estratto di ruolo per sentir dichiarare la prescrizione di un credito tributario della cui esistenza si apprendeva (appunto) in occasione di tale estratto (che in tale frangente ben può costituire elemento di prova circa la natura del credito in questione: Cass. n. 11141/2015); l'attore richiamava, nell'atto introduttivo (come anche nella comparsa qui depositata), la pronuncia delle Sezioni Unite n. 34447/2019 ma, in verità, è del tutto evidente che si tratti di un richiamo inappropriato; quella pronuncia concerne, infatti, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57, d.p.r. n. 602 del 1973 e le relative conclusioni presuppongono che il fatto estintivo in questione non sia deducibile innanzi al GT in





quanto maturato "a valle" della relativa giurisdizione ex art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992; nel presente caso, invece, e al di là di ogni profilo concernente l'ammissibilità dell'azione sulla scorta dello *ius superveniens* (art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602 del 1973, come interpretato da Cass. S.U. n. 26283/2022), essendo emersa dagli atti la rituale notifica della cartella di pagamento (in data 6.4.2015 a mani del destinatario), non vi è dubbio che l'interessato dovesse agire (segnatamente impugnando tale ultimo atto) innanzi al GT; in questo senso depone chiaramente la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite: a) dapprima con la pronuncia n. 7822/2022, ove si è precisato che "se essa [la prescrizione, n.d.s.] si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo esistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo 'prescrizione' suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, quindi, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza"; b) poi, in un caso del tutto simile al presente, con la pronuncia n. 16986/2022, ove si è chiarito che "nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario".

11. Peraltro, il commento alle suindicate pronunce richiamati dall'appellato (al di là di quanto dallo stesso ritenuto) rispecchiano in tutto e per tutto l'anzidetto; in definitiva, le pronunce delle S.U. citate si riferiscono, come ivi esplicito, alle opposizioni esecutive c.d. successive e sempreché il fatto estintivo dedotto sia maturato "a valle" della giurisdizione tributaria, l'una e l'altra evenienza non ricorrendo, come è chiaro, nel caso di cui si tratta.

12. Dall'accoglimento dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. 8.5.2014, n. 9929), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.

13. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato (a ciò non ostando la relativa contumacia: Cass. 13.1.2015, n. 373), nella misura appresso indicata.

Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., le stesse sono quantificate in complessivi euro 462,00, così determinati: a) euro 131,00 per la fase di studio; b) euro 131,00





per la fase introduttiva; c) euro 0,00 per la fase istruttoria (dato il carattere documentale dell'accertamento svolto); d) euro 200,00 per la fase decisoria.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7988/2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1441/2021 emessa dal Giudice di pace di Casoria, sentenza pubblicata in data 12.6.2021 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2770/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto dichiara nulla la sentenza di primo grado, in quanto pronunciata di un Giudice non munito di giurisdizione, per esserne dotata la Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio, per adire la quale è assegnato il termine di cui all'art. 59, l. n. 69 del 2009;
2. CONDANNA il sig. Esposito Salvatore alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti, in ragione del 50% ciascuna, nella misura complessiva di euro 462,00, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.

Così deciso in Aversa, il 20.6.2023

Il Giudice  
dott. Alessandro Auletta

